



## **Regione Autonoma della Sardegna**

*Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale*

### **L'ASSESSORE**

- VISTO** lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d'attuazione;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, inerente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO** il D.L.gs. 28 febbraio 2000, n. 81 di "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili";
- VISTA** la L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, inerente "Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e d'assestamento e rimoludazione del Bilancio";
- VISTO** in particolare il Capo II, articoli 14,15,16 e 17, inerente "Misure regionali finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro sostenuto" così come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2001;
- VISTO** l'art. 9 "Interventi in materia di lavoro" della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 Legge Finanziaria della Regione per il 2004 con il quale sono stati ulteriormente modificati ed integrati gli articoli 14,15,16 e 17 della citata L.R. 37/98;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/36 del 8 giugno 2004 con la quale è stato definito il Programma regionale per la stabilizzazione del residuo bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili per il 2004;
- CONSIDERATO** che la G.R. con la succitata deliberazione aveva dato l'indirizzo specifico di contenere gli incentivi previsti dalla normativa regionale in favore dei datori di lavoro privati nell'ambito del regime cosiddetto "de minimis", in attesa di verificare l'opportunità di notificare l'intervento alla U.E. per acquisirne l'autorizzazione data la tipologia dei soggetti interessati definiti svantaggiati dal regolamento comunitario;
- VISTA** la determinazione del Direttore del competente Servizio del Lavoro n. 2084/lav del 21 luglio 2004 con la quale sono state definite le procedure applicative degli interventi previsti dall'art. 9 della L.R. 6/2004 limitando nell'ambito del regime cosiddetto "de minimis" i benefici in favore dei datori di lavoro privati;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12.12.2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione tuttora vigente;

**VISTO** in particolare, l'art. 2 del succitato Regolamento che definisce, alla lett. f) punto VIII, quale "lavoratore svantaggiato" qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

**RITENUTO** che i lavoratori socialmente utili ancora appartenenti al residuo bacino della Regione Sardegna, abbiano i requisiti soggettivi per essere a pieno titolo annoverati tra i lavoratori definiti "svantaggiati", e che, pertanto, il "regime di aiuto" per la stabilizzazione occupazionale di tali lavoratori possa rientrare tra quelli applicabili secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento Europeo a condizione che l'intensità lorda, calcolata in percentuale dei costi salariali annuali, non superi il 50%;

**RITENUTO** che, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31/98, sia necessario definire gli opportuni indirizzi affinché il Direttore del competente Servizio del Lavoro adegui le modalità applicative dell'art. 9 della L.R. 6/2004 a modifica ed integrazione di quelle approvate con la determinazione n. 2084/lav del 21 luglio 2004;

## **DECRETA**

**Art. 1)** Per quanto nelle premesse gli interventi di sostegno finanziario previsti dall'art. 16, comma 5, della L.R. 37/98 così come ridefiniti dall'art. 9, comma 7, della L.R. 6/2004, dovranno essere erogati nella misura massima secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12.12.2002 agli articoli 2 e 5 con riferimento alla tipologia dei lavoratori "svantaggiati".

**Art. 2)** Il presente decreto viene assunto ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 31/98, ed in tal senso quanto previsto nel precedente articolo 1) rappresenta per il Direttore del Servizio del Lavoro e, per la parte di competenza, per il Direttore Generale, atto d'indirizzo ed interpretativo, ai fini della modifica della determinazione n. 2084/lav del 21 luglio 2004 inerente l'approvazione delle procedure attuative dell'art. 9 della L.R. 6/2004.

*Cagliari, lì 10.3.2005*

**F. to L'ASSESSORE**

*- Maria Maddalena Salerno -*